

Sindaci, tempi brevi per la procedura di allerta

L'assetto preventivo cui è improntata la riforma della crisi d'impresa è fondato, da un lato, sugli obblighi organizzativi che incombono sul soggetto responsabile dell'amministrazione, dall'altro, sugli obblighi di segnalazione dello stato di allerta.

In relazione a tali obblighi, si assiste alla responsabilizzazione degli organi di controllo della società, in particolare dei sindaci. Questi, infatti, in base all'articolo 14 del Codice della crisi hanno, nell'ambito delle proprie funzioni, anzitutto l'obbligo di vigilare sull'operato degli amministratori con particolare riferimento alla valutazione degli assetti organizzativi.

I controlli imposti dal Codice riguardano l'adozione di assetti organizzativi adeguati, la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa, il prevedibile andamento della gestione e la presenza di fondati indizi di crisi. La funzione di vigilanza può essere però condensata nel controllo riguardo l'organizzazione e nella denuncia di un principio di crisi: le ulteriori due attività (controllo dell'equilibrio economico-finanziario e previsione di andamento) hanno carattere strumentale.

Non si tratta, invero, di obblighi assolutamente inediti: già la riforma delle società di capitali del 2003 aveva imposto al collegio sindacale di vigilare, fra le altre cose, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (articolo 2403 del Codice civile).

L'articolo 14 prevede, altresì, l'obbligo di segnalare prontamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi, invitandolo a riferire in tempo breve (meno di 30 giorni) sulle iniziative che intende intraprendere. I sindaci dovranno, successivamente, vigilare sulla concreta attuazione di queste iniziative. In caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci dovranno effettuare una segnalazione all'Ocri, in modo che la crisi stessa venga gestita esternamente all'impresa.

— **Riccardo Borsari**

© RIPRODUZIONE RISERVATA